

# Nobiltà

**Rivista di Araldica, Genealogia,  
Ordini Cavallereschi**

PUBBLICAZIONE BIMESTRALE

*Direttore Responsabile - Fondatore: Pier Felice degli Uberti*

**Direzione:**

**Piazza Caiazzo, 2 - 20124 Milano Mi**

**Redazione:**

**Via C. Battisti, 3 - 40123 Bologna Bo, tel. ++39.051.236717 - fax ++39.051.271124**

*iagi@iol.it*

**Amministrazione:**

**Via Mameli, 44 - 15033 Casale Monferrato AI**



## NELL'AMORE PER LA CITTADINANZA IL RISPETTO DEGLI AVI

Siamo ormai prossimi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, una commemorazione che esalterà la storia di persone molto differenti fra di loro per usi, costumi, tradizioni e mentalità, ma unite dalla lingua e da una storia con radici comuni, che hanno saputo dare vita poco a poco a quella che è la nostra nazione di oggi. Celebrando però le glorie del nostro passato, capita di dimenticare che non tutti gli italiani vivono in Italia, perché ci sono nel mondo milioni di altri italiani, o meglio di discendenti di italiani, che sebbene non abbiano la nostra cittadinanza<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nel suo significato attuale, la *cittadinanza* è il collettore di una molteplicità di diritti e doveri riferibili ad un individuo in quanto parte di un determinato assetto politico. Nei termini giuridici la *cittadinanza* è la condizione della persona fisica (detta *cittadino*) alla quale l'ordinamento giuridico di uno stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza, quindi, può essere vista come uno *status* del cittadino, ma anche come un rapporto giuridico tra cittadino e stato. Le persone che non hanno la cittadinanza di uno stato sono *stranieri* se hanno quella di un altro stato, *apolidi* se, invece, non hanno alcuna cittadinanza. In senso sociologico, la cittadinanza assume una valenza più ampia, e si riferisce al senso di identità e di appartenenza degli individui ad una determinata comunità politica. Esiste una differenza nel concetto di *cittadino* e quello di *suddito* che si riferisce a colui che è soggetto alla sovranità di uno stato; la condizione del suddito implica, di per sé, situazioni giuridiche puramente passive (doveri e soggezioni), mentre quella del cittadino implica la titolarità di diritti e altre situazioni giuridiche attive (seppur accompagnati da doveri e altre situazioni giuridiche passive). Nel momento in cui lo stato riconosce al suddito diritti civili e politici, questo diventa un cittadino. Attualmente il termine suddito è ancora largamente utilizzato nel diritto internazionale dove la cittadinanza non ha lo stesso rilievo dei diritti interni. Viene inoltre usato polemicamente per sottolineare situazioni, per lo più di fatto, nelle quali il cittadino non dispone di adeguati diritti nei confronti dello stato. Infine va osservato che nelle monarchie, anche costituzionali e parlamentari, è

---

tradizione riferirsi ai cittadini come sudditi senza per questo implicare l'assenza di diritti civili e politici. Ogni ordinamento stabilisce le regole per l'acquisto e la perdita della cittadinanza. In molti stati i principi al riguardo sono stabiliti a livello costituzionale, in altri invece, tra i quali l'Italia, la disciplina è interamente demandata alla legge ordinaria.

La cittadinanza si può acquisire: secondo lo *ius sanguinis* (diritto di sangue), per il fatto della nascita da un genitore in possesso della cittadinanza (per alcuni ordinamenti deve trattarsi del padre, salvo sia sconosciuto); secondo lo *ius soli* (diritto del suolo), per il fatto di essere nato sul territorio dello stato; per il fatto di aver contratto *matrimonio* con un cittadino (in certi ordinamenti la cittadinanza può essere acquistata dalla moglie di un cittadino ma non dal marito di una cittadina); vi sono anche ordinamenti in cui il matrimonio non fa acquistare automaticamente la cittadinanza ma è solo un presupposto per la naturalizzazione; per *naturalizzazione*, a seguito di un provvedimento della pubblica autorità, subordinatamente alla sussistenza di determinate condizioni (come, per esempio, potrebbero essere la residenza per un lungo periodo di tempo sul territorio nazionale, l'assenza di precedenti penali, la rinuncia alla cittadinanza d'origine ecc.) o per meriti particolari. In molti ordinamenti, a sottolinearne la solennità, il provvedimento di concessione della cittadinanza è adottato, almeno formalmente, dal capo dello stato.

La scelta fondamentale che si trovano a fare gli ordinamenti è quella tra *ius sanguinis* e *ius soli*, avendo gli altri due istituti una funzione puramente integrativa. Lo *ius sanguinis* (o modello tedesco) presuppone una concezione "oggettiva" della cittadinanza, basata sul sangue, sull'etnia, sulla lingua (Johann Gottlieb Fichte). Lo *ius soli* (o modello francese) presuppone, invece, una concezione "soggettiva" della cittadinanza, come "plebiscito quotidiano" (Ernest Renan). Attualmente la maggior parte degli stati europei adotta lo *ius sanguinis*, con la rilevante eccezione della Francia, dove vige lo *ius soli* fin dal 1515.

L'adozione dell'una piuttosto che dell'altra opzione ha rilevanti conseguenze negli stati interessati da forti movimenti migratori. Infatti, lo *ius soli* determina l'allargamento della cittadinanza ai figli degli immigrati nati sul territorio dello stato: ciò spiega perché sia stato adottato da paesi (Stati Uniti, Argentina, Brasile, Canada ecc.) con una forte immigrazione e, al contempo, un territorio in grado di ospitare una popolazione maggiore di quella residente. Al contrario, lo *ius sanguinis* tutela i diritti dei discendenti degli emigrati, ed è dunque spesso adottato dai paesi interessati da una forte emigrazione, anche storica (diaspora: Armenia, Irlanda, Italia, Israele), o da ridelimitazioni dei confini (Bulgaria, Croazia, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Serbia, Turchia, Ucraina, Ungheria).

Può accadere che una persona acquisti la cittadinanza dello stato di origine dei genitori, dove vige lo *ius sanguinis*, e nel contempo quello dello stato sul cui territorio è nata, dove invece vige lo *ius soli*. Queste situazioni di *doppia cittadinanza* possono causare inconvenienti (si pensi al caso di chi è obbligato a prestare servizio militare in entrambi gli stati di cui è cittadino), sicché gli stati tendono ad adottare norme per prevenirla, anche sulla base di trattati internazionali. La perdita della cittadinanza può essere prevista a seguito di *rinuncia*, di *acquisto della cittadinanza di altro stato* o di *privazione per atto della pubblica autorità* in conseguenza di gravissime violazioni. La cittadinanza si può acquistare o perdere anche a seguito di trattati internazionali che trasferiscono una parte del territorio e la popolazione ivi residente da uno stato all'altro. Come si è detto, il concetto di cittadinanza si ricollega alla titolarità di determinati diritti, detti appunto *diritti di cittadinanza*, enunciati nelle costituzioni e nelle dichiarazioni dei diritti. Nell'ambito dei diritti di cittadinanza si distinguono:

conservano o sono alla ricerca di tradizioni comuni alle nostre e che ci uniscono. Dal 2006 partecipo come consulente di genealogia e storia di famiglia alla trasmissione di servizio *Sportello Italia* su *Rai International* (ora *Gran Sportello Italia* su *Rai Italia*), con lo scopo di aiutare, i discendenti degli italiani che hanno lasciato il paese prima o dopo l'Unità, a reperire i documenti genealogici utili ad ottenere la cittadinanza italiana per *jus sanguinis*. L'esigenza di sapere da dove si venga e chi fossero i nostri antenati è insita nell'uomo e il desiderio di approfondire questo passato

---

i *diritti civili*, cui corrispondono obblighi di non fare da parte dello stato e, in generale, dei pubblici poteri e che rappresentano, quindi, una limitazione del loro potere; comprendono la libertà personale, di movimento, di associazione, di riunione, di coscienza e di religione, l'uguaglianza di fronte alla legge, il diritto alla presunzione d'innocenza e altri diritti limitativi delle potestà punitive dello stato, il diritto a non essere privati arbitrariamente della proprietà, il diritto alla cittadinanza e così via;

i *diritti politici*, relativi alla partecipazione dei cittadini al governo dello stato (inteso in senso lato, comprensivo anche, ad esempio, degli enti territoriali), sia direttamente (attraverso istituti quali il referendum, la petizione ecc.) sia indirettamente, eleggendo i propri rappresentanti (*elettorato attivo*) e candidandosi alle relative elezioni (*elettorato passivo*);

i *diritti sociali*, cui corrispondono obblighi di fare, di erogare prestazioni, da parte dello stato e dei pubblici poteri; comprendono i diritti alla protezione sociale contro la malattia, la vecchiaia, la disoccupazione ecc., il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione e così via. Mentre i diritti civili e politici erano già presenti nelle costituzioni ottocentesche, i diritti sociali fanno il loro ingresso solo nel XX secolo con la realizzazione di quella particolare forma di stato nota come *stato sociale*.

Va osservato che lo stato può riconoscere i suddetti diritti, almeno in parte, anche a non cittadini, sulla scorta di impegni internazionali multilaterali (derivanti, ad esempio, dall'appartenenza all'ONU o all'Unione europea) o bilaterali (a seguito di trattati che prevedono un reciproco trattamento di favore per i cittadini di uno stato da parte dell'altro) o anche di una scelta unilaterale (ad esempio, nell'ambito delle politiche d'integrazione degli immigrati presenti sul territorio nazionale). Tali fattori hanno fatto sì che negli stati odierni i *diritti civili* siano ormai riconosciuti anche ai non cittadini, e tale riconoscimento è di solito sancito a livello costituzionale, mentre i *diritti sociali* e soprattutto quelli *politici* tendono ancora ad essere legati alla cittadinanza. Accanto ai diritti, la cittadinanza può comportare *doveri* sebbene, di solito, gli ordinamenti, se tendono a riservare i diritti ai cittadini, estendendoli eventualmente ai non cittadini, tendono invece ad imporre i doveri a tutti coloro che sono presenti sul loro territorio, a prescindere dalla cittadinanza. Un dovere tradizionalmente associato alla cittadinanza, fin dai tempi più antichi, è quello della difesa dello stato (o, come si usa dire, della *patria*) che, in certi paesi, può tradursi nel *servizio militare obbligatorio*. Correlativamente tutti gli ordinamenti vietano e puniscono severamente il servizio militare del cittadino in forze armate straniere. Tra gli altri doveri dei cittadini si possono ricordare, in alcuni ordinamenti, il *voto* (che nella costituzione italiana è invece ambiguamente qualificato come "dovere civico") e, in molti ordinamenti, la svolgimento delle *funzioni di giudice laico* (ad esempio, di giurato o di giudice popolare nella corte d'assise italiana).

permane nelle generazioni e si rafforza sempre più specialmente quando quel legame viene meno o si fa più distante. Non nascondo la mia soddisfazione nel ricevere *emails* o lettere da spettatori in ogni parte del mondo che si sentono italiani anche se la loro cittadinanza non è più italiana e la loro famiglia ormai è integrata in altre culture e vive in altre nazioni anche da 5 generazioni. In questi casi la persona non parla più italiano, ma si sente orgogliosa di appartenere all'Italia al punto da desiderarne la cittadinanza e vuole sapere tutto il possibile di quei suoi antenati che alla ricerca di un lavoro e con la speranza di far fortuna lasciarono per sempre la nostra penisola alla volta di un paese sconosciuto. Gran parte degli italiani ha discendenti di parenti che negli ultimi 150 anni sono emigrati all'estero per i più svariati motivi senza più fare ritorno: le liste passeggeri della *Ellis Island Foundation Inc.*<sup>2</sup> sono la prova di tante speranze di una vita migliore, come pure le banche dati degli emigrati italiani in USA, Argentina e Brasile della *Fondazione Giovanni Agnelli*<sup>3</sup>; ma la memoria degli emigrati è anche nei tanti centri o musei di vari stati dove sono conservati i nomi ed in alcuni casi gli oggetti di chi lasciò tutto per un futuro di speranze, nella realtà dimostratesi poi incerte: un esempio per tutti è il *Memorial do imigrante*<sup>4</sup> di San Paolo in Brasile, che registra i nomi di tutti coloro che giunsero in Brasile. Nell'antichità il termine *cittadinanza* indicava un tratto giuridicamente rilevante del soggetto: lo *status civitatis*; e nel 1950, il sociologo inglese *Thomas Marshall* usava il termine in un'analisi sulla disuguaglianza di classe sostenendo che *divenire eguali significa divenire cittadini*<sup>5</sup>. Nel corso della storia il termine *cittadinanza* ha incontrato diversi impieghi<sup>6</sup>, da indicatore del modo in cui sono ripartiti i poteri e le risorse nell'ambito di un ordinamento politico-sociale, al rapporto tra individuo e ordine politico, inteso come partecipazione attiva del soggetto alla sfera pubblica, all'intersezione tra individuo e collettività. Proprio questo indissolubile legame culturale ed affettivo che culmina con la ricerca dell'ottenimento della cittadinanza italiana attraverso la ricostruzione della propria identità e storia deve essere lo stimolo perché questi milioni di italiani non vengano dimenticati e partecipino attivamente al nostro 150° anniversario, continuando negli anni a venire a dare il loro contributo alla loro nazione madre.

---

<sup>2</sup> <http://www.ellisland.org/search/passSearch.asp?>

<sup>3</sup> <http://213.212.128.168/radici/ie/defaultie.htm>

<sup>4</sup> <http://www.memorialdoimigrante.org.br/portalmi/>

<sup>5</sup> T. MARSHALL, *Cittadinanza e classe sociale*, Laterza, Roma-Bari, 2002, p.11.

<sup>6</sup> U. POMARICI, *Filosofia del diritto - Concetti fondamentali*, Giappichelli editore, Torino, 2007, pp.42-44.